

Requisiti dell'UFAM per la pianificazione cantonale degli alpeggi per ovini e caprini

Come base per il loro cofinanziamento ai sensi dell'articolo 10^{ter} cpv. 2 lett. b OCP

Basi giuridiche

Basi progettuali ai sensi della legislazione agricola

In linea di principio ogni alpeggio o pascolo comunitario nella zona d'estivazione deve disporre di una cartina che indichi la superficie pascolativa (area di pascolo netta) (art. 38 cpv. 2 OPD) ed escluda le superfici sulle quali non è ammesso il pascolo (art. 38 cpv. 1 e all. 2 n. 1 OPD). Spetta al Cantone definire per ciascuno di questi alpeggi un carico consentito, il carico normale (artt. 39–41 OPD). Per i pochi alpeggi destinati al bestiame minuto, tuttavia, dovrebbe già esistere una «pianificazione vincolante del pascolo» (art. 34 cpv. 1 OPD) o persino un «piano di gestione» (art. 34 cpv. 3 e all. 2 n. 2 OPD). Molti degli alpeggi per il bestiame minuto, in particolare quelli per gli ovini non munti, vengono inoltre gestiti in maniera estensiva, con una visita di controllo alla settimana (art. 28 OPD).

Pianificazione degli alpeggi e consulenza in materia di protezione del bestiame

Affinché questi alpeggi a gestione estensiva per il bestiame minuto possano essere adattati alla situazione dei grandi predatori, occorre innanzitutto creare i presupposti a livello aziendale per poter attuare misure di protezione del bestiame efficaci. Prima di avviare questo processo di adattamento, è necessario definire da vari punti di vista le basi progettuali. I Cantoni sono tenuti a fornire consulenza in materia di protezione del bestiame (art. 10^{ter} cpv. 4 OCP) e vengono assistiti dall'UFAM nella pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini, come base per la protezione del bestiame, con contributi finanziari in misura dell'80 per cento dei costi (art. 10^{ter} cpv. 2 lett. a OCP). Si ricorda che le attività di pianificazione a supporto (art. 10^{ter} cpv. 2 lett. a OCP) non vanno confuse con la consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame (art. 10^{ter} cpv. 4 OCP). Quest'ultima è di esclusiva responsabilità dei Cantoni e non viene finanziata dall'UFAM. Spesso, tuttavia, non è possibile distinguere chiaramente tra le due, motivo per cui l'UFAM sottolinea questo aspetto in sede di verifica della domanda di aiuto finanziario.

Alpeggi non proteggibili

Ai Cantoni viene raccomandato di considerare, nell'ambito della suddetta pianificazione, anche la questione degli «alpeggi non ragionevolmente proteggibili», designandoli come tali (art. 10^{quinquies} cpv. 2 OCP). A tal fine i Cantoni possono utilizzare l'elenco di criteri e la guida dell'UFAM (cfr. all. 2 dell'aiuto all'esecuzione). Le aziende valutate possono pertanto essere suddivise secondo un sistema «a semaforo» nelle tre categorie seguenti:

1. **VERDE = azienda d'estivazione ragionevolmente proteggibile:** tutte le condizioni per l'attuazione di misure di protezione del bestiame sono già soddisfatte. Le misure di protezione del bestiame secondo l'articolo 10^{quinquies} capoverso 1 OCP possono essere direttamente attuate.
2. **GIALLO = azienda d'estivazione ragionevolmente proteggibile previ adeguamenti:** le condizioni per l'attuazione di misure di protezione del bestiame non possono ancora essere soddisfatte. L'alpeggio deve ancora essere predisposto per l'attuazione di misure di protezione del bestiame. Una volta apportati i dovuti adeguamenti, l'azienda diventerà ragionevolmente proteggibile. Entrano in linea di conto adeguamenti di ordine pianificatorio, strutturale o tecnico. Nel frattempo possono essere attuate misure d'emergenza.
3. **ROSSO = azienda d'estivazione non ragionevolmente proteggibile in via definitiva:** le condizioni per l'attuazione di misure di protezione del bestiame sono impossibili da soddisfare né sono possibili adeguamenti per predisporre l'azienda alla protezione del bestiame. In caso di danno entrano in linea di conto al massimo misure d'emergenza.

Aiuto finanziario dell'UFAM

La pianificazione degli alpeggi per ovini e caprini è un'attività a discrezione del Cantone, per cui è previsto un contributo federale sotto forma di aiuto finanziario (max. dell'80 %). Vista la «formulazione facoltativa» e l'indicazione di una «percentuale contributiva massima» dell'80 per cento (art. 10^{ter} cpv. 1 lett. a OCP), l'UFAM verifica caso per caso le eventuali domande di aiuto finanziario dei Cantoni e riconosce i contributi anche in funzione della disponibilità di crediti. Per tale motivo si consiglia di presentare domanda all'UFAM con il dovuto anticipo rispetto alla stagione. Più tardi, infatti, c'è il rischio che il finanziamento debba essere posticipato all'anno successivo.

Ripetizione

Queste pianificazioni regionali degli alpeggi per ovini e caprini possono essere periodicamente ripetute dai Cantoni (ad es. ogni dieci anni). Si consiglia tuttavia una ripetizione anche a cadenze più ravvicinate, in particolare se le condizioni sono cambiate radicalmente.

Scopo

Le pianificazioni regionali degli alpeggi per ovini e caprini rappresentano uno strumento fondamentale per ottimizzare la protezione del bestiame a livello interregionale. La prospettiva sovregionale che ne deriva funge da base per la consulenza in materia di protezione del bestiame a livello di singola azienda. In altre parole, questa pianificazione sovregionale si concretizza in un piano direttore regionale o cantonale finalizzato all'ottimizzazione della consulenza in materia di protezione del bestiame alle singole aziende in un contesto regionale. Partendo dalla situazione attuale (situazione effettiva), essa consente di individuare le migliori necessarie a livello aziendale (situazione teorica) e quindi favorire il processo di adattamento dell'alpeggio con bestiame minuto alle sfide legate alla presenza di grandi predatori.

Le presenti istruzioni spiegano ai Cantoni la procedura e illustrano i requisiti di tale pianificazione. L'utilizzo di queste istruzioni consente all'UFAM di valutare più facilmente la domanda di aiuto finanziario, velocizzando l'iter amministrativo.

Presentazione di una domanda di aiuto finanziario all'UFAM

La domanda cantonale di aiuto finanziario deve indicare come minimo le seguenti informazioni:

- **descrizione dell'iniziativa** sotto forma di **bozza del progetto**, con i seguenti contenuti:
 - formulazione dell'obiettivo
 - riferimento della pianificazione al contesto regionale
 - contenuti delle attività di pianificazione: (I) rilevamento della situazione effettiva degli alpeggi; (II) determinazione della situazione teorica con possibili migliorie, (III) designazione degli alpeggi non proteggibili (per ulteriori informazioni in merito si rimanda all'allegato della presente scheda)
 - tempistiche, eventualmente con tappe fondamentali, in caso di progetti di pianificazione di maggiore durata;
- **piano di finanziamento** con eventuali offerte relative a incarichi a terzi pianificati e nota del Cantone con cui si esclude un **doppio finanziamento** del progetto da parte della Confederazione;
- altre organizzazioni e **mandatari** coinvolti nel progetto;
- **data e firma** o timbro.

Forma

La domanda può essere presentata in formato cartaceo o via e-mail (come documento PDF firmato in allegato).

Erogazione dei contributi finanziari da parte dell'UFAM

Una volta pervenuta la domanda cantonale, l'UFAM provvede al suo esame e comunica all'ufficio cantonale competente il relativo esito mediante una decisione di aiuto finanziario (ai sensi degli artt. 12 cpv. 5 LCP, 11 segg. LSU e 10^{ter} cpv. 2 lett. a OCP). Eventuali vincoli e condizioni sono parte integrante della decisione.

L'approvazione del contributo è valida purché il progetto venga realizzato nell'arco di tempo previsto e in base alle condizioni specificate nella domanda.

Al termine del progetto è necessario trasmettere all'UFAM un rapporto finale. Non è possibile accettare prestazioni fatturate dal beneficiario dei contributi che non siano state erogate nel periodo di validità della decisione o del contratto.

Il contributo dell'UFAM va citato in forma adeguata nell'ambito delle relazioni pubbliche.